

- 37) Circolare: Permessi di soggiorno e visti di reingresso.
N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 14.11.96. pag. 191
- 38) Circolare: Procedura per il ricongiungimento familiare
a seguito della decadenza del Decreto-Legge
477/96.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 22.11.96. 192
- 39) Circolare: Cittadini della Repubblica Popolare Cinese.
Lavoro autonomo: verifica della sussistenza
della condizione di reciprocità ai sensi
dell'art. 16 delle Preleggi.
N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. del 2.12.96. 195
- 40) Circolare: Salvaguardia degli effetti prodotti dal
decreto-legge 18.11.95 n. 489 e successivi
decreti in materia di politica
dell'immigrazione circolare telegrafica).
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 12.12.96. 197
- 41) Circolare: Unificazione delle competenze del Ministero
degli Affari Esteri in materia di visti.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 24.12.96. 198

Circolare n. 1/96

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^a Div.

Roma, 10.1.1996

OGGETTO: Modifiche alla procedura per l'avviamento al lavoro dei lavoratori anche stranieri.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che, in attuazione di disposizioni di legge che hanno introdotto nuove norme in materia di lavori socialmente utili, di procedure per l'assunzione di lavoratori, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione, le modalità di assunzione dei lavoratori, anche stranieri, hanno subito delle modifiche.

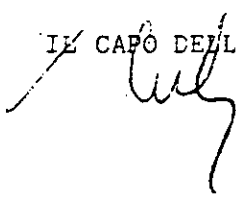
In particolare è stato precisato dal suddetto Dicastero, con circolare esplicativa ai propri organi periferici, che, nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici devono procedere direttamente a tutte le assunzioni e ne devono dare comunicazione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro cinque giorni dall'assunzione stessa, mentre i datori di lavoro del settore domestico devono provvedere a presentare la denuncia di assunzione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(I.N.P.S.).

Pertanto, la comunicazione dell'avvenuta assunzione non deve essere considerata alternativa alla richiesta di nulla-osta, ma rappresenta, invece, per l'avvenire, l'adempimento da parte del datore di lavoro di un obbligo d'informazione nei confronti della sezione circoscrizionale competente che non deve più concedere alcun documento autorizzativo. Tale procedura si riferisce, chiaramente, all'assunzione di tutti i lavoratori siano essi italiani che stranieri presenti in Italia e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento.

Tanto premesso, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a cittadini extracomunitari, non sarà più necessario richiedere il nulla-osta di avviamento al lavoro, ma si ritiene che possa costituire valido documento, per gli addetti ai servizi domestici, la copia della denuncia presso l'INPS e per le altre categorie di lavoratori le copie della comunicazione di assunzione che il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere alla competente sezione circoscrizionale.

IL CAPO DELLA POLIZIA



CIRCOLARE 2/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1[^]Div.

Roma, 19.1.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e. p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 1996 il decreto legge n. 22, emanato nella stessa data, con il quale viene reiterato, con circoscritte modifiche, il precedente decreto n. 489 del 18.11.1995.

In particolare, in materia di lavoro stagionale, all'art. 2 comma 3, viene indicata la data del 31 marzo 1996 come termine entro il quale gli stranieri debbono dimostrare di aver abbandonato il territorio nazionale, al fine di poter beneficiare del diritto a rientrare in Italia come lavoratore stagionale.

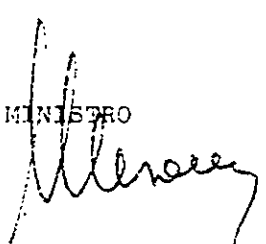
La più rilevante modifica è stata introdotta in materia di ingresso e soggiorno.

L'art. 4 comma 2 ha, infatti, previsto che la certificazione sanitaria non sarà più obbligatoria per tutti i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma solo per quelli che il Ministero della Sanità indicherà con apposito decreto.

Per quanto concerne, infine, la regolarizzazione per ricongiungimento familiare e per offerta di lavoro (art. 10 e 12), il decreto 22/96 ha prorogato i termini previsti nel decaduto decreto legge 489/95 stabilendo la data del 31 marzo 1996 come termine ultimo per poter presentare le relative istanze da parte dei cittadini stranieri che dimostrino la presenza in Italia alla data del 19.11.1995.

Si segnala, infine, che anche il termine per la regolarizzazione di cui all'art. 3, comma 13 della legge 8 agosto 1995 n. 335, è stato prorogato fino al 31 marzo 1996 (art. 12 comma 12).

FEL MINISTRO



Circolare n. 3/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 23.1.1996

OGGETTO: Decreto legge n. 22 del 18.1.1996 - Richiedenti asilo
- Chiarimenti.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDE

E' stato segnalato a questo Dipartimento di P.S., da parte di Associazioni umanitarie, che alcune Questure accoglierebbero le istanze di regolarizzazione presentate, ai sensi del decreto 18.11.1995 n. 489, reiterato con circoscritte modifiche dal D.L. n. 22 del 18.1.1996, da cittadini extracomunitari che hanno pendente presso i competenti T.A.R. ricorso amministrativo avverso provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, solo previa esplicita rinuncia a coltivare il ricorso stesso.

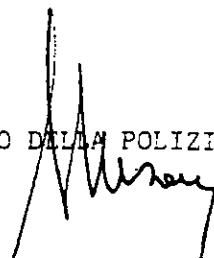
Al riguardo, corre obbligo rappresentare che la possibilità di usufruire della regolarizzazione, ove sussistano i requisiti previsti dal citato decreto 22/96, non può in alcun modo, incidere sul proseguo dell'iter giurisdizionale, non sussistendo incompatibilità tra le due azioni poste in essere dallo straniero.

Si soggiunge, infine, che i suddetti cittadini extracomunitari dovranno richiedere, ove non ne siano in

./.

possesso, alle proprie Rappresentanze diplomatiche il passaporto o documento equipollente, così come previsto dalla legge e, in casi eccezionali, ove sorgano difficoltà nell'acquisire tali documenti potranno essere accettati passaporti scaduti ed eventualmente anche il permesso di soggiorno ormai non più valido, rilasciato all'atto della presentazione dell'istanza di asilo, ex art. 1 del D.P.R. 15 maggio 1990 n. 136.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 4/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^Div.

Roma, 1.2.1996

OGGETTO: Decreto legge 22/96 - Chiarimenti.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le istanze di regolarizzazione presentate dai cittadini extracomunitari ai sensi del decreto 489/95, reiterato dal D.L. indicato in oggetto, anche se non compiutamente corredate da documentazioni attinenti la prova della presenza sul territorio nazionale, vadano ugualmente accettate, in attesa di successivo perfezionamento.

Ciò posto, anche a seguito di numerosi quesiti pervenuti circa la valenza da attribuire alle dichiarazioni attestanti la presenza in Italia alla data del 19.11.1995 degli stranieri da regolarizzare, appare opportuno richiamare le disposizioni impartite da questo Dipartimento, in occasione di precedenti regolarizzazioni, con le circolari n. 559/443/186378/5/11/13/1/2/1^Div. del 10.3.1988 e del 13.1.1990 che hanno stabilito i criteri di massima per un'esatta valutazione delle dichiarazioni presentate.

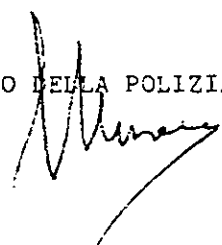
./.

Si sottolinea, inoltre, che la prova della presenza in Italia può essere costituita anche dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti che la data di inizio del rapporto era antecedente al 19.11.1995, supportata da riscontri obiettivi.

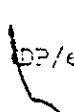
Si pregano, inoltre, le SS.LL. affinché, in questa fase di emergenza, in considerazione del notevole afflusso di cittadini extracomunitari che intendono produrre istanza di regolarizzazione, che, peraltro, andrà prevedibilmente aumentando con l'avvicinarsi della scadenza del 31.3.1996, valutino l'opportunità di potenziare gli Uffici stranieri non sottraendo, ove possibile, il personale, colà già assegnato, per altre funzioni di istituto e, al fine di un maggior snellimento e pianificazione del lavoro, prevedano la possibilità di decentrare ai Commissariati dipendenti, ove sussistano, le attività connesse con la suddetta regolarizzazione.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare l'attenzione degli Uffici Stranieri dipendenti sull'esigenza che venga inserita sistematicamente nell'apposito C.E.D. di questo Dipartimento ogni operazione attinente singoli stranieri, per consentire, in ogni momento, appropriati riscontri per fini, oltre che statistici, anche operativi.

IL CAPO DELLA POLIZIA



DP/eb



Circolare n. 5/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N:559/443/225086/15/51/1^ Div:

Roma, 10.2.1996

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Per opportuna notizia, si trasmette il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



TLG N. 00009914

Pagina 1

DEL : 02/02/96 - 19:42:22

- Ministero Interni - (Centro Radio).

ZCZC RMH934 T RMIX046 T0005607.001 625205 0000735628320
IGRM CO IGRM 189
00100 ROMATELEX 189/170 02 1851

E PER CONOSCENZA
MINISTERO INTERNO
GABINETTO
DIREZ GEN SERVIZI CIVILI
00184 ROMAINTERNI

002039

GAB-SC.P5-

OGGETTO (:) ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI (.)

1000.V.833/6-554

COMUNICASI CHE IN G.U. 1. FEBBRAIO 1996 N 26 EST STATO PUBBLICATO
DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1996 N 36 CHE AT ART 9 DISPONE (,) PER
CORRENTE ANNO 1996 (,) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT S.S.N.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI IN ITALIA ET
ISCRITTI LISTE COLLOCAMENTO (,) IN QUANTO EQUIPARATI AT CITTADINI
ITALIANI NON OCCUPATI ISCRITTI STESSE LISTE (.)
DA TALE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONSEGUO DIRITTO AT ASSISTENZA
SANITARIA EROGATA DA USL SU TERRITORIO NAZIONALE ET OBBLIGO
VERSAMENTO CONTRIBUTIVO QUALORA DISOCCUPATO EXTRACOMUNITARIO SIA
TENUTO AT DENUNCIA IRPEF IN QUANTO TITOLARE REDDITI DIVERSI DA
QUELLI LAVORO (.) RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE SUDDETTO ART 9
DIRETTIVE EMANATE IN MATERIA DA QUESTO MINISTERO CON TELEX 2 AGOSTO
1995 PROTOCOLLO N 1000.V.833-2096 (.)
SI VUOLE INFINE CHIARIRE AT SEGUITO QUESITI POSTI DA NUMEROSE
UNITA'

SANITARIE LOCALI CHE DIRITTO AT ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER
DISOCCUPATI COMUNITARI ISCRITTI IN LISTE COLLOCAMENTO DISCENDE
INVECE DA DECRETO MINISTERO SANITA' 27 SETTEMBRE 1990
(G.U. 22/12/90 N 298) (.)

PER DIRIGENTE GENERALE ROBERTO MONTECCHI
MINISTERO SANITA'

Circolare n. 6/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^adiv.

Roma, 20.2.1996

OGGETTO: D.L. 18.1.1996 n. 22 artt. 10 e 12. Quesiti.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

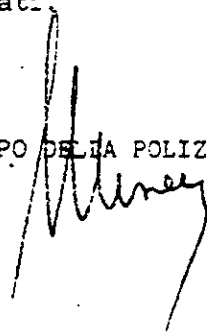
LORO SEDI

Con riferimento ai quesiti formulati dalla Questura di Perugia, si forniscono le seguenti risposte:

- 1) Il cittadino extracomunitario che risulti presente alla data del 19.11.1995 può, comunque, richiedere la regolarizzazione anche se risulti aver ottemperato ad una precedente espulsione e poi sia rientrato in Italia privo della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 151 T.U.L.P.S., sempre in data antecedente al 19.11.1995.
Il comma 9 dell'art. 12 del D.L. 22/96 infatti prevede non solo la inefficacia dei provvedimenti amministrativi assunti a carico dello straniero che si regolarizza, ma afferma anche un generale principio di non punibilità per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, tra cui rientra la violazione alle disposizioni del citato art. 151 T.U.L.P.S..
- 2) Lo straniero che intende regolarizzarsi, oltre a dimostrare la presenza alla data del 19.11.1995, deve permanere sul territorio nazionale in maniera continuativa, fino al rilascio del permesso di soggiorno.

Solo in casi eccezionali potranno essere accolte istanze di regolarizzazione presentate da cittadini extracomunitari che, pur presenti alla data del 19.11.1995, successivamente si allontanino dall'Italia per un breve periodo, per gravi motivi familiari, debitamente documentati.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare 7/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N:559/443/227631/12/196/1^a Div:

Roma, 26.2.96

OGGETTO: Decreto legge 18 gennaio 1996, n:22 - Chiarimenti:

AI SIGG:RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Continuano a pervenire numerosi quesiti circa le concrete modalità attraverso le quali addivenire alla prova della presenza in Italia degli extracomunitari, in relazione a quanto disposto, ai fini della regolarizzazione, dagli artt:10 e 12 del D:L: indicato in oggetto:

Al riguardo, nel richiamare le disposizioni impartite con circolare n:4/96, volte a temperare la necessità di far emergere dalla clandestinità il maggior numero possibile di cittadini extracomunitari con la imprescindibile esigenza di garantire comunque la certezza del diritto, si ribadisce che la prova della presenza in Italia dello straniero può essere costituita anche dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza da rapporto di lavoro in data antecedente al 19:11:1995, dichiarazione la cui valenza probatoria potrà eventualmente essere corroborata da ogni utile ed ulteriore riscontro obiettivo:

IL CAPO DELLA POLIZIA

MC/dg

Circolare 8/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N:559/443/225101/19/0/1^Div:

Roma, 2.3.1996

OGGETTO: Richieste di informazioni da parte di cittadini stranieri ed italiani:-

AI SIGG. DIRIGENTI UFFICI STRANIERI
DELLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

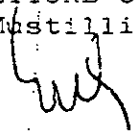
LORO SEDI

Pervengono, quotidianamente, al Servizio Stranieri di questo Dipartimento, pressanti richieste da parte di cittadini italiani e stranieri per conoscere lo stato delle pratiche concernenti cittadini stranieri:

I suddetti solleciti pervengono telefonicamente o, addirittura, direttamente dagli interessati che si presentano presso l'Ufficio passi di questo Ministero per essere ricevuti dai funzionari che trattano le citate pratiche, dichiarando di essere stati invitati dal personale degli Uffici Stranieri di codeste Questure a rivolgersi direttamente a questo Ministero.

Tanto premesso, tenuto conto che il Servizio Stranieri non è dotato di un ufficio informazioni, si pregano le SS.LL. affinché, nel caso in cui non sia possibile da parte di codesti Uffici fornire le informazioni richieste, qualora il caso sia meritevole di considerazione, inoltrino, a mezzo fax, all'attenzione del Dirigente la Divisione competente a seconda della provenienza geografica dello straniero richiedente il sollecito stesso:

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mastilli)



Circolare n. 9/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N: 559/443/227553/12/188/1° DIV

Roma, 14.3.1996

OGGETTO: Semplificazione delle procedure di regolarizzazione:

AI SIGG-RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nel quadro di una gestione integrata delle procedure di regolarizzazione previste dal D.L. 489/95, reiterato con D.L. 22/96, ha proposto la realizzazione dell'allegato modello tendente ad unificare alcune fasi dell'iter procedurale, consentendo, da una parte, di limitare il disagio dell'utenza, dall'altra, di razionalizzare e snellire il procedimento complesso in cui si articolano gli adempimenti amministrativi, finalizzati alla regolarizzazione delle posizioni di soggiorno dei cittadini extracomunitari.

La proposta, che ben può essere inserita nella direttrice tracciata dal legislatore con la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme volte alla semplificazione dell'azione amministrativa, vede gli Uffici Stranieri delle Questure impegnati nella fase iniziale del procedimento con compiti, oltre che di ricezione dell'istanza, anche di indirizzo e di informazione con conseguente diffusione di tutta la modulistica necessaria per il pagamento dei contributi.